



AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (Delibera di Giunta Regionale n. 6 del 9 gennaio 2012)

Sono destinatari dell'assegno di cura le persone anziane non autosufficienti, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n.15 - Macerata (di seguito ATS 15) e che permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie o con l'aiuto di assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro.

REQUISITI / MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La persona anziana assistita deve:
 - a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza dell'avviso pubblico,
 - b) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'ATS 15 ed ivi domiciliato. In caso di anziano ivi residente, ma domiciliato fuori Regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di domicilio presso Comuni confinanti con la Regione Marche;
 - c) usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato;
 - d) essere già dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento.
Non sono ammesse al contributo le persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
2. Per accedere all'assegno di cura, pari ad € 200,00 mensili, è necessario presentare una certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2011, con un valore massimo di:
 - a) € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo.
 - b) € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto.
3. Possono presentare domanda:
 - a) l'anziano stesso, qualora sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
 - b) i familiari che accolgono l'anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente;
 - c) il soggetto incaricato alla tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno o figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana).

LE DOMANDE di assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno pervenire, nei modi stabiliti dalla legge, presso il proprio Comune di residenza (fa fede il timbro di accettazione dell'Ufficio Protocollo del Comune di residenza)

ENTRO IL 29.12.2012

La domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

1. attestazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2011, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.);
2. copia di un valido documento di identità del richiedente;
3. copia del verbale di invalidità civile e di documentazione attestante il diritto all'indennità di accompagnamento;
4. dichiarazione relativa alle modalità di gestione dell'attività assistenziale erogata nell'arco delle 24 ore.

N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

PERCORSO PER ACCEDERE ALL'ASSEGNO DI CURA

Il Coordinatore dell'ATS 15, in collaborazione con l'Ufficio di Piano, attiva un iter procedurale per definire gli aventi diritto all'assegno di cura. In particolare verrà predisposta e approvata dal Comitato dei Sindaci la graduatoria unica di Ambito in base ai valori ISEE.

La graduatoria non dà immediato diritto al contributo che sarà subordinato anche alla realizzazione di un "patto" di assistenza domiciliare da sottoscrivere a cura delle parti nel quale vengono individuati:

1. i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
2. gli impegni a carico dei servizi,
3. la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
4. le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura,
5. la tempistica di concessione dello stesso.



Ambito Territoriale Sociale n. 15

Appignano-Corridonia-Macerata-Mogliano-Montecassiano-Petriolo-Pollenza-Treia-Urbisaglia
ENTE CAPOFILIA: COMUNE DI MACERATA

Al fine di valutare la possibilità di stipulare un "patto di assistenza", parte integrante del Piano di assistenza individualizzato (PAI) del quale l'assegno di cura è supporto personalizzato, in sede di presentazione della domanda il soggetto richiedente (sia esso l'anziano, il suo tutore o la famiglia) è tenuto a presentare, sotto la sua responsabilità, una dichiarazione nella quale devono essere indicate nel dettaglio le modalità di gestione dell'attività assistenziale erogata nell'arco delle 24 ore nelle varie forme possibili ed integrabili (assistente familiare in possesso di regolare contratto di lavoro, familiari del soggetto non autosufficiente, altro specificato). La dichiarazione sarà valutata ed eventualmente sottoposta a verifica, anche periodica, da parte dell'Assistente sociale o dell'Unità Valutativa Integrata.

Come stabilito dalla DGR n. 6/2012 la graduatoria non dà immediato accesso al contributo, essendo lo stesso subordinato alla valutazione dell'Assistente Sociale dell'ATS 15 o dell'Unità Valutativa Integrata Ambito-Distretto, che potrà essere negativa in assenza delle condizioni per stipulare il "patto di assistenza".

Al termine del percorso sopra indicato ai singoli richiedenti verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all'esito della domanda.

La graduatoria avrà durata di un anno.

L'eventuale diritto all'assegno di cura verrà riconosciuto dal 01.01.2013.

L'entità dell'assegno di cura sarà erogato trimestralmente.

L'assegno di cura cessa:

1. in caso di inserimento permanente in struttura residenziale;
2. col venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nel "patto di assistenza";
3. col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall'intervento.

In caso di cessazione si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare, viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute.

L'Assegno di cura non è di norma cumulabile con il Servizio Assistenza Domiciliare (SAD).

Non sono ammessi all'assegno di cura religiosi o sacerdoti anziani non autosufficienti.

PER REPERIRE I MODELLI DI DOMANDA ED OTTENERE EVENTUALI INFORMAZIONI rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale o all'Ufficio di Promozione Sociale del Comune di residenza.

Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibera Amministrativa della Regione Marche n. 6 del 9 gennaio 2012.

Macerata, li 26.11.2012

Il COORDINATORE ATS n. 15
Dott.ssa Brunetta Formica